

# COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia di L'Aquila

Via Piazza A.Zampa – Cod. Fisc. e P. IVA 00212110662

## AREA POLIZIA LOCALE

*Responsabile del Procedimento :*  
*Tenente Claudio Pisotta*

Addì, 19/07/2017

Protocollo N°

OGGETTO: ORDINANZA N. 19 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' - ORDINANZA PER L'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DI CANI (Art. 50 co. 5 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

### IL SINDACO

**PREMESSO** che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado del territorio comunale;

**PRESO ATTO** inoltre delle problematiche igienico sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

**RITENUTO** opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

**CONSIDERATO** altresì come molti proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche od aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

**VALUTATO** di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

**VISTO** il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica l'8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della salute del 03 agosto 2015 inerente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

**VISTA** la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, 1° e 2° comma, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e di ordinanze sindacali;

**VISTO** l'art. 50, 3° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

Ai proprietari dei cani o di altri animali ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono lungo le strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi giardini e parchi:

1. Di evitare che gli animali sporchino le strade, i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere e le aree attrezzate a verde. Qualora ciò avvenisse gli stessi devono raccogliere le deiezioni con apposite attrezzature al fine della tutela della salute ed igiene

- pubblica;
2. Di essere muniti di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. In caso di prodotto monouso l'utente si dovrà dotare di due confezioni monouso ed in caso di controllo l'utente dovrà essere in possesso di almeno una dotazione per la rimozione delle deiezioni;
  3. Di asportare le deiezioni dei propri animali qualora tali animali sporchino le strade, i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere, aree attrezzate a verde quali giardini, aiuole, banchine stradali.
  4. E' inoltre vietato lasciare vagare incustoditi i cani nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali. Il detentore di un cane dovrà sempre condurlo al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 e portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale;

Nelle apposite aree di sgambamento destinate ai cani, sono esenti dagli obblighi per l'utilizzo del guinzaglio e della museruola purchè, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori/conduttori, non si determinino pericolo per le persone o danni alle piante, cose o ad altri cani presenti.

#### **AVVERTE**

che i trasgressori degli obblighi sopra indicati sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da 25,00 a 500,00 €, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

#### **DISPONE**

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la Cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio.

A norma dell'art.3 della L. n.241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n.1034/1971 al T.A.R. Abruzzo, entro 60 gg. Dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

**IL SINDACO**

Raffaele Favoriti

